SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 813)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione

Onorevoli Senatori. — Nel novembre 1967, con l'inizio della regolamentazione instaurata dalla CEE per attuare un mercato unico delle materie grasse, in applicazione delle norme comunitarie, fu presentato dal Governo al Parlamento, per la conversione in legge, il decreto-legge n. 1050 concernente la corresponsione di una integrazione comunitaria per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE.

Nel testo del provvedimento, che avrebbe dovuto trattare soltanto di norme afferenti l'oggetto, furono inseriti due articoli di carattere fiscale che in sostanza alterarono profondamente la situazione di equilibrio preesistente, circostanza che attirò la particolare attenzione di questa Assemblea nel cui seno si verificarono animate discussioni.

Difatti con l'articolo 11 si dispose da un lato la riduzione dell'imposta generale sull'entrata sui semi oleosi dal 4 al 3 per cento e dall'altro l'aumento della stessa imposta relativa agli oli greggi di semi sia di importazione che prodotti in Italia dall'1,30

al 5 per cento. Con il successivo articolo 12 si dispose che sia l'imposta di conguaglio per gli oli raffinati di semi importati che la corrispondente restituzione dell'imposta generale entrata sul prodotto esportato fossero elevate dal 3,60 al 7 per cento.

Si trattò palesemente di modifiche che tendevano a limitare le importazioni di olii di semi sia greggi che raffinati, per consentire all'industria spremitrice di semi oleosi di operare in posizione di privilegio. Difatti, e proprio di questi giorni la notizia che i maggiori esponenti dell'industria spremitrice si sono uniti in *trust* per effettuare in maniera unitaria gli acquisti e le vendite.

I pericoli di un privilegio al settore dell'industria di spremitura dei semi oleosi, mascherato dalla necessità di disporre in più larga misura di panelli oleosi da destinare all'alimentazione del bestiame, sono numerosi e gravi.

Intanto, c'è da considerare la particolare situazione del nostro Paese che è forte produttore di olio di oliva; solo ipotizzando in un prossimo futuro la necessità di disporre di una quantità di panelli doppia di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quella attuale, ove tale quantità dovesse essere prodotta in Italia, si avrebbe una correlativa disponibilità di olii da semi tale da escludere quasi interamente la produzione di olio di oliva già ora notevolmente compromessa dall'olio di semi. Mentre infatti fino a qualche anno fa questo prodotto rappresentava un terzo del consumo nazionale di olii commestibili, attualmente ha raggiunto e superato il 50 per cento del volume globale.

D'altra parte, l'esclusione dalla competitività sia dell'industria di raffinazione che dell'intero settore distributivo commerciale agevolerebbe a tal punto l'industria della spremitura dei semi oleosi da rendere l'olio di oliva vassallo dell'olio di semi. Di questo fenomeno distorsivo si avvertono già i prodromi dal momento che numerose industrie di spremitura stanno passando anche all'olio di oliva Purtroppo, ove dovesse persistere il succitato ingiusto privilegio fiscale, potente strumento ausiliante dell'industria spremitrice di semi oleosi sarebbe addirittura la legge proposta dal sottoscritto qualche anno fa e divenuta operante soltanto da qualche mese, con la quale è stato previsto l'obbligo del confezionamento dell'olio di semi. Infatti tale obbligo, mentre è giusto in una situazione di libera competitività, è profondamente iniquo in una situazione di privilegio all'origine che ineluttabilmente determina, come le sta determinando, le condizioni se non di monopolio certamente di oligopolio, contrario sia alle leggi nazionali sia a quelle comunitarie.

D'altra parte, dopo la conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, numero 1050, il problema attirò l'attenzione della Comunità economica europea la quale dopo approfondito esame, invitò il Governo italiano a presentare i calcoli che giustificavano le nuove aliquote adottate, calcoli che furono esaminati dagli uffici competenti della CEE e dagli esperti degli Stati membri nel corso di una riunione che ebbe luogo il 26 marzo 1968. In seguito a detto esame, la Commissione della CEE rilevò che il costo dei diversi elementi componenti il prezzo di vendita degli oli di semi raffinati includeva, nel calcolo giustificativo presentato

dal Governo italiano l'onere fiscale sopportato da questi elementi, mentre in tale calcolo esso avrebbe dovuto essere indicato al netto dell'imposta. Eliminando da tale calcolo il carico fiscale in ciascuno dei detti elementi, rilevò la Commissione, si otteneva una aliquota finale di compensazione nettamente inferiore a quella giustificata.

Inoltre la Commissione della CEE rilevò che secondo il calcolo giustificativo sottoposto dal Governo italiano alla Commissione, la parte della produzione italiana di oli di semi raffinati proveniente dalle imprese integrate, che producono in circuito di fabbricazione completo, raggiungeva il 30 per cento. Al contrario, la Commissione, sulla base dei dati in suo possesso ritenne che questa percentuale raggiungeva ed anche superava il 70 per cento. L'applicazione di quest'ultima percentuale in luogo di quella utilizzata dalle autorità italiane nel calcolo giustificativo, conduceva ad una nuova e più importante riduzione dell'aliquota finale, eppertanto le aliquote di compensazione e di restituzione del 7 per cento dovevano in definitiva essere ridotte in maniera molto sensibile.

In seguito a ciò la Commissione della CEE comunicò al Governo italiano i dati di cui essa disponeva e, nonostante i solleciti, il nostro Governo non ha fornito alcun elemento suscettibile di invalidarli.

Pertanto, la Commissione stessa, considerando che l'aliquota media di compensazione applicata dall'Italia per gli oli raffinati di semi era contraria all'articolo 97 nonchè ai princìpi degli articoli 95 e 96 del Trattato che istituisce la CEE, in data 11 febbraio 1969 adottò la seguente direttiva, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 3 marzo 1969:

« Art. 1. — Il regime italiano dell'imposta di conguaglio all'importazione e della restituzione all'esportazione relative all'imposta sulla cifra di affari, in materia di oli di semi raffinati e di frutti oleosi, deve essere modificato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 97 del Trattato che istituisce la CEE in maniera che, da un lato, i prodotti importati dagli altri Stati membri non siano colpiti, direttamente o indi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rettamente, da imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari e che, dall'altro, i prodotti esportati verso il territorio degli altri Stati membri non beneficino di alcuna restituzione d'imposizioni interne superiori alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Art. 2. — La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per modificare le aliquote di cui all'articolo precedente entro il termine di un mese a decorrere dalla data della modifica della presente direttiva. Tuttavia, prima della scadenza di detto termine, potrà essere domandata una proroga alla Commissione al fine di permettere lo svolgimento delle procedure parlamentari previste dal diritto italiano ».

Purtroppo, sono trascorsi oltre tre mesi e il Governo italiano non ha ancora ottemperato agli impegni assunti con la Comunità presentando al Parlamento un provvedimento che modifichi il precedente in maniera da ripristinare una situazione di equilibrio.

Peraltro, al problema dell'imposta di conguaglio sugli oli di semi raffinati importati è connesso quello dell'imposta generale sull'entrata per gli oli di semi destinati alla raffinazione per uso alimentare, sia importati che di produzione nazionale, che con l'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, fu elevata dall'1,30 al 5 per cento, vale a dire ad un livello che rientra nei limiti di imposizione stabiliti per i prodotti voluttuari, se soltanto si considera, ad esempio, che perfino per i lavori in oro, argento e platino si applica un'aliquota inferiore al 5 per cento.

Inoltre, va considerato che, mentre per gli oli di semi greggi di produzione nazionale è stato aggirato l'ostacolo, non sappiamo con quanto rispetto delle norme fiscali, attraverso la finzione della lavorazione per conto, per gli oli di semi greggi importati l'aliquota dell'IGE nella misura del 5 per cento è pienamente operante e determina una nuova grave discriminazione.

Conseguentemente, al fine di stabilire un giusto equilibrio fiscale tra olii di semi greggi e olii di semi raffinati sia di produzione nazionale che di importazione, si propone di modificare anche il suddetto articolo 11 della legge 21 novembre 1967, n. 1050.

Per i motivi sopra esposti e per evitare che il nostro Paese sia denunciato alla Corte di giustizia della CEE per violazione del Trattato, sottoponiamo alla vostra approvazione il seguente disegno di legge che riproduce, senza alcuna modifica, le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050.

LEGISLATURA V -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è così modificato:

« Per gli atti economici concernenti il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento. Gli oli da semi destinati alla raffinazione per uso alimentare, sono assoggettati alla imposta generale sull'entrata nella misura dell'1,30 per cento.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di detti prodotti.

Per gli oli da semi allo stato commestibile, prodotti in Italia o importati dall'estero, resta in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura dell'1,30 per cento prevista dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'articolo 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è così modificato:

« Per gli oli da semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici esportati all'estero, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita nella misura del 3,60 per cento.

Nella stessa misura del 3,60 per cento è fissata l'aliquota in base alla quale, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni e integrazioni, si attua la imposizione di conguaglio sugli oli da semi e frutti oleosi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici importati dall'estero destinati ad uso alimentare ».